

Appalti. Spetterà alla contrattazione decentrata definire il riparto

Pa, fondo-progetti alimentato con il 2%

Alberto Barbiero

Le **amministrazioni pubbliche** alimentano un **fondo per la progettazione e l'innovazione** destinando una percentuale massima del due per cento dell'importo a base di gara di ogni opera pubblica o lavoro. La legge 114/2014 ridefinisce la regolamentazione generale delle risorse volte a sostenere le attività di progettazione interna, eliminando le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici ed inserendo nello stesso articolo un nuovo complesso normativo che focalizza l'attenzione sulle particolarità dei lavori e sull'effettivo coinvolgimento delle risorse umane nei processi elaborativi dei progetti. Secondo le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 13-bis dalla riforma della Pa spetta alle amministrazioni definire con regolamento (e gli organismi di diritto pubblico possono farlo con strumenti di disciplina analoghi), entro il valore massimo del 2%, la quota effettiva rapportata alle varie tipologie di opere e lavori, secondo il loro diverso grado di complessità.

Le amministrazioni pubbliche dovranno differenziare le risorse da ricondurre al fondo in relazione al livello di importanza e di difficoltà progettuale dei lavori. L'80% delle risorse finanziarie del fondo viene ad essere ripartito,

per ciascuna opera, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Rispetto alla vecchia impostazione il nuovo quadro normativo individua in modo preciso i soggetti coinvolti nel procedimento di progettazione e realizzativo dei lavori, eliminando qualsiasi possibilità estensiva dell'applicazione del particolare modello. La definizione dei criteri di riparto è demandata alla contrattazione decentrata ed alla codificazione nel regolamento dell'amministrazione, che dovrà tener conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta. Dalle opere per le quali è previsto il riparto di risorse sono escluse quelle manutentive, ma su questo punto il legislatore ha prodotto una formulazione sintetica che assume a riferimento le indicazioni elaborate sulla normativa precedente dalla Corte dei conti, per le quali vanno esclusi dalla ripartizione i lavori di manutenzione per i quali non vi sia progettazione.

Altro aspetto innovativo è dato dalla riduzione delle risorse finanziarie ricondotte al fondo in

caso di incrementi dei tempi e dei costi dell'opera (fatti salvi i tempi di sospensione).

La corresponsione delle somme è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio competente, sulla base dell'accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti nei processi di progettazione e realizzazione delle opere. In ogni caso, il particolare incentivo non può superare nell'anno il valore del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente interessato.

Il venti per cento restante del fondo è invece destinato all'acquisizione di beni e servizi finalizzati a sostenere innovazione tecnologica e implementazione delle banche dati per il controllo dell'efficienza della spesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA